

N. 283

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 ottobre 2010)

RACCOMANDATA



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 19/10/2010

Prot. 04 / UL / 0005346 / L




*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Roma

Al Presidente del Senato della
Repubblica

Palazzo Madama
ROMA



e, p.c.: Al Ministro dell'economia e delle
finanze

Via XX Settembre, 97
ROMA

OGGETTO: Schema di regolamento, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica, Le trasmetto lo schema di regolamento indicato in oggetto, corredato della documentazione specificata nell'allegato elenco.

Maurizio Sacconi

Schema di regolamento recante:

Istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

In applicazione dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in adesione alle linee guida contenute nel regolamento quadro n. 477/97, le parti sociali, firmatarie del contratto collettivo del settore assicurativo, hanno convenuto di istituire, presso l'INPS, il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici".

A tale fine, è stato depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico accordo sulla base del quale si è provveduto a redigere il presente schema di regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale schema è stato sottoposto alla preventiva valutazione da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del 17 settembre 2007.

Le medesime Organizzazioni sono state convocate separatamente; in data 14 dicembre 2009 erano presenti la FIBA/Cisl, la FISAC/Cgil, la F.N.A., la UILCA, la SNFIA ed in data 21 dicembre 2009 era presente la FISAI.

In data 12 aprile 2010 ha avuto luogo un' ulteriore convocazione delle medesime parti, a seguito dei rilievi mossi dal Ministero dell'economia, e per i quali si è reso necessario apportare alcune modifiche all'emanando regolamento. Le parti hanno preso atto e l'iter procedimentale è stato riavviato.

L'art. 1 dell'emanando provvedimento istituisce presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici".

Il Fondo, dotato di una propria autonomia gestionale e patrimoniale (art. 1), è gestito da un "Comitato amministratore" (art. 3) che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, lett. f), e 3, comma 4 del citato D.M. 477/97, è composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, nonché da due funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presidenza e la durata del Fondo soggiacciono ai principi fissati dal regolamento quadro n. 477/97; l'avvicendamento dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno

al Comitato stesso è affidato al criterio di turnazione.

L'art. 4 del Regolamento, nel determinare i compiti del Comitato amministratore, mutua nel proprio contenuto la formulazione dell'art. 3, comma 3, del più volte citato D.M. 477/97, attribuendo al Comitato attività decisionali, di gestione e vigilanza del Fondo, nonché la predisposizione dei bilanci annuali, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS.

L'art. 5 del regolamento individua, nell'ambito ed in connessione con i processi di ristrutturazione e/o di crisi, le "causali" che danno ingresso alle prestazioni del Fondo, distinguendo due tipologie di intervento: in via ordinaria ed in via straordinaria.

Detti interventi, comprensivi della contribuzione correlata dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria, sono riconducibili alla finalità di fronteggiare situazioni di eccedenze di personale transitorie (interventi in via ordinaria), ovvero di intervenire con l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia, (interventi in via straordinaria).

Al medesimo art. 5, comma 3, viene altresì precisato che qualora intervengano successive modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione del suddetto assegno straordinario, ed il versamento del contributo correlato, vengano prorogati oltre il previsto limite dei 60 mesi e fino alla maturazione dei predetti requisiti di accesso.

L'erogazione degli assegni straordinari può, altresì, avvenire in un'unica soluzione, su richiesta del lavoratore, ma senza il versamento della contribuzione correlata.

L'art. 6 prevede il finanziamento del Fondo, relativamente agli interventi in via ordinaria, attraverso:

- una contribuzione ordinaria pari allo 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

- un contributo addizionale, in misura non superiore all'1,50%, posto a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Nel caso di interventi in via straordinaria, è prevista la corresponsione al Fondo, da parte del datore di lavoro, di un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, commisurato al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

I commi da 4 a 6 dell'art. 6 definiscono l'attività di vigilanza sull'affluenza dei contributi e sull'andamento della gestione; i commi da 7 a 10 disciplinano la gestione della liquidazione del Fondo

L'art. 7 è norma a contenuto procedurale, che sancisce i presupposti e le condizioni per l'accesso alle prestazioni, secondo le previsioni contrattuali collettive vigenti per il settore.

Il successivo art. 8 individua lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie, tra coloro i quali, coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia.

L'art. 9 prevede l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo per gli aventi diritto, secondo criteri di priorità nella presentazione delle domande (comma 2); di proporzionalità delle prestazioni, rispetto ai contributi versati (comma 3); di turnazione, fatto salvo l'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza (comma 6).

L'art. 10 fissa ulteriori criteri e misure delle prestazioni per l'accesso ad interventi in via ordinaria o straordinaria.

La corresponsione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito è incompatibile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente, derivanti da attività lavorative prestate, in costanza di fruizione dell'assegno medesimo. Tale principio è contenuto nell'art. 11 che determina, altresì, specifiche ipotesi di cumulabilità, fissandone criteri e misure.

L'art. 12 del Regolamento dispone circa il diritto dei lavoratori che fruiscono delle prestazioni del Fondo alla prosecuzione del versamento dei contributi sindacali.

Gli artt. 13 e 14 concernono, rispettivamente, la scadenza del Fondo, trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ed il rinvio, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento stesso, alle disposizioni del già richiamato D.M. 27 novembre 1997, n. 477.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto il contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA, nonché il contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FISAI con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un "Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici";

Visto l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 9 ottobre 2009 da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA;

Visto l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 11 dicembre 2009 da ANIA e FISAI;

Sentite nelle riunioni del 14 e 21 dicembre 2009 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 e del contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007;



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sentito il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 agosto 2010;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

A D O T T A

il seguente regolamento, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici;

Art. 1

Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'Inps il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici".

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 2

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati dall'ANIA e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto per i quali occorrerà la maggioranza semplice dei presenti più uno.

3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica due anni.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4. I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno dei componenti non può essere designato per più di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con parere consultivo.

Art. 4

Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) delibera gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende, di cui all'articolo 9;

c) delibera, sentite le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;

d) delibera le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

e) vigila sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;

f) decide, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) delibera le revocche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11;

h) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 5
Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2 in via ordinaria:

a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;

b) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

2. Il Fondo provvede, in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia. Detto assegno sarà altresì erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso per quest'ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata.

3. Qualora intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento del contributo ad esso correlato vengono prorogati oltre il limite di sessanta mesi di cui al comma 2 e fino alla maturazione dei predetti requisiti di accesso. Detto assegno sarà pari all'importo del trattamento pensionistico INPS di anzianità o di vecchiaia che gli interessati percepirebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbirà, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4. Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso l'assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo di cui sopra attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell'opzione. In tal caso la contribuzione correlata di cui sopra non verrà versata.

5. Agli interventi di cui ai commi precedenti sono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.

6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

4. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 2 dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6
Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, sono dovuti al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per il primo anno di operatività del Fondo l'onere sarà a totale carico del datore di lavoro;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 2, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.

5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo sei mesi dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il fabbisogno di cui al comma 4.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite ad aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, sono devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

9. Alle operazioni di liquidazione del Fondo provvede il Comitato Amministratore, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza. Il Comitato amministratore cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore consegna all'Ispettorato generale di finanza, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:
 - a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL;
 - b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL nonché di quelle legislative, laddove espressamente previste;
 - c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2), all'espletamento delle procedure contrattuali di cui all'articolo 16 del vigente CCNL.



*Al Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzativo-aziendali, individui, per i casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del vigente CCNL.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).

Art. 8

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b). L'accordo aziendale di cui all'articolo 7, comma 2, dovrà prevedere due fasi:

a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;

b) una seconda fase, qualora al termine della prima fase permangano esuberanti, che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda sarà libera di assumere le iniziative del caso.



*Al Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 9

Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'articolo 7 comma 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a 12 mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a 2 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7. Le imprese di cui all'articolo 2, ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), superiori a 37 ore annue pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

lavoratore per le giornate non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo di: euro 886,31 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore o pari ad euro 1.917,48; euro 1.065,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad euro 1.917,48. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2009 e saranno adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110 del CCNL.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno oggetto di accordo a livello aziendale.

11. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

12. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 2), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

13. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

14. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

15. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

16. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

17. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest'ultimo.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.

7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nelle ipotesi di cui sopra, è determinata secondo i criteri stabiliti dall'INPS in modo tale da non creare disparità.

8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.



*Al Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 12

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di appartenenza stipulante il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 13

Scadenza

1. Il Fondo, disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10. Il Fondo potrà essere eventualmente rinnovato alla sua scadenza, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 14

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ALLEGATI

1. Accordi sindacali del 9 ottobre e 11 dicembre 2009 per la costituzione del Fondo.
2. Verbali delle riunioni del 14 e del 21 dicembre 2009 svoltesi presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Primo schema di regolamento inviato al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Note del 5 marzo e del 17 marzo 2010, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato (IGESPES) e dell'Ufficio legislativo – Economia, del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Verbali delle riunioni del 12 aprile 2010 svoltesi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 aprile 2010.
7. Note del 31 maggio 2010 della Ragioneria generale dello Stato (IGESPES) e dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze
8. Schema di regolamento, con relativa relazione illustrativa, inviato al Consiglio di Stato.
9. Parere del Consiglio di Stato del 26 agosto 2010.

ALL. 1

Handwritten signature

Il giorno 9 ottobre, in Roma

tra

la Delegazione di Trattativa ANIA

e

Handwritten signature

FIBA CISL
FISAC CGIL
F.N.A.
SNFIA
UILCA

premesso che:

la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 2, comma 28, ha previsto, in attesa di una organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, la costituzione di appositi fondi da parte della contrattazione collettiva nazionale, che siano definiti in via sperimentale per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi per le categorie e settori di impresa sprovvisi di detto sistema, in una logica di sviluppo sostenibile del settore;

il D.M. n. 477/1997 rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei Regolamenti dei Fondi di cui alla L. n. 662/1996, art. 2, comma 28;

il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici, all'Allegato 10, contiene un Protocollo d'Intesa per l'istituzione di un Fondo per il sostegno del reddito, dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici;

si è convenuto quanto segue

Art. 1

Costituzione del Fondo

E' istituito presso l'Inps il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici". Il Fondo è dotato di autonomia gestionale e patrimoniale.

Art. 2

Finalità del Fondo

Il Fondo ha lo scopo di attuare - nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il vigente contratto collettivo di settore - interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi (l. n. 662/1996, art. 2, comma 28), e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

- a. favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b. realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page

Art. 3
Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato Amministratore" composto da cinque esperti designati dall'ANIA e da cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Il Comitato Amministratore si compone altresì di due rappresentanti con qualifica non inferiore a Dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c), d) ed e) dell'art. 4 del presente accordo, per i quali occorrerà la maggioranza semplice dei presenti più uno.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica due anni.

3. I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno dei componenti non può essere designato per più di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al punto 1.

Art. 4
Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

Il Comitato Amministratore deve:

- a) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione secondo i criteri di orientamento previsti dall'INPS;
- b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende, di cui all'art. 9;
- c) deliberare la misura del contributo addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'art. 6, comma 4;
- e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
- f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
- h) deliberare le revocche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 11.

Art. 5
Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui alla Legge n. 662/1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia. Detto assegno sarà altresì erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso per quest'ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata.

Ove dovessero intervenire modifiche normative in materia, sarà salvaguardata la posizione di quanti stiano già fruendo delle prestazioni del fondo (sia per quanto riguarda l'assegno, sia per quanto riguarda la contribuzione correlata).

Detto assegno sarà pari all'importo del trattamento pensionistico INPS (di anzianità o vecchiaia) che gli interessati maturerebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbirà, nei casi in cui sia dovuto e fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.

Il lavoratore potrà optare per l'erogazione in un'unica soluzione. In tal caso l'assegno straordinario *una tantum* sarà pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo di cui sopra attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell'opzione. In tal caso la contribuzione correlata di cui sopra non sarà versata.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all'art. 2.

3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 1, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

4. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lett. b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6 Finanziamento



1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per il primo anno di operatività del Fondo l'onere sarà a totale carico del datore di lavoro;

b) un contributo addizionale - a carico del datore di lavoro - in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla precedente lett. a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato Amministratore ai sensi dell'art. 4, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.



4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso - su deliberazione del Comitato Amministratore - ai sensi dell'art. 4, lett. d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.

5. Il Comitato Amministratore del Fondo provvede, dopo sei mesi dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato Amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal Regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite ad Aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, saranno devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lett. a) del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.


Art. 7

Accesso alle prestazioni




1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato:

- a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'art. 15 del vigente CCNL;
- b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'art. 15 del vigente CCNL nonché di quelle legislative, laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), all'espletamento delle procedure contrattuali di cui all'art. 16 del vigente CCNL.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale che - anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali - individui, per i casi di cui alle lett. b) e c) che precedono, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del vigente CCNL.



3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lett. c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2).



Art. 8

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nella condizione di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b).

L'accordo aziendale di cui al comma 2 dell'art. 7 dovrà prevedere due fasi:

- a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
- b) una seconda fase - qualora al termine della prima fase permangano esuberanti - che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima e individui, regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'impresa sarà libera di assumere le iniziative del caso.

Art. 9

Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie

1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'art. 7 comma 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'art. 7, sono prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a 12 mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.


4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore a 2 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'art. 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3. e 4., la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. Le imprese di cui all'art. 2, ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di

Handwritten notes on the left margin, including the word "turnazioni".





intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10

Prestazioni: criteri e misure



1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
 2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), superiori a 37 ore annue procapite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
 3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
 4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo di: euro 886,31 lordi mensili, se la retribuzione mensile lorda dell'interessato è inferiore o pari ad euro 1.917,48; euro 1.065,26 lordi mensili, se la retribuzione mensile lorda dell'interessato è superiore ad euro 1.917,48. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2009 e saranno adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.
 5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
 6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
 7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 110 CCNL.
 8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
 9. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
- 
- 

inutile

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

9 bis. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza Integrativa e il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno oggetto di accordo a livello aziendale.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1), lett. b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

15. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

all

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0



Art. 11

Cumulabilità della prestazione straordinaria






1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest'ultimo.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1., cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'art. 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nelle ipotesi di cui sopra, è determinata secondo i criteri stabiliti in tali casi dall'INPS in modo tale da non creare disparità.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.



Art. 12

Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di appartenenza stipulante il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'art. 10.



Art. 13
Scadenza



Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, decorre dall'entrata in vigore del Decreto Interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 anni da tale data; esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 14

Le Parti concorderanno il Regolamento del Fondo in applicazione del presente accordo, entro il 30 novembre 2009.

Art. 15


Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 novembre 1997, n. 477 ai competenti Dicasteri di emanare le norme ivi previste per il personale dipendente delle imprese cui si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il presente accordo viene depositato a cura di ANIA presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per l'emanazione del Regolamento di cui alla Legge n. 662/1996, art. 2, comma 28.

09 OTT 2009

Per le OO.SS.

per l'ANIA



The lower portion of the document contains several handwritten signatures and stamps. On the left side, there are multiple signatures, some of which appear to be in ink and others in pencil. In the center, there is a large, stylized signature. On the right side, there is a signature above a stamp that reads "per l'ANIA". Below this, there are more signatures, including one that clearly reads "Fusini". The overall appearance is that of a formal document with multiple parties represented by their signatures.

ALL. 4

Il giorno 11 dicembre 2009, in Roma

tra

la Delegazione di Trattativa ANIA

e

FISAI

premessi che:

la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 2, comma 28, ha previsto, in attesa di una organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, la costituzione di appositi fondi da parte della contrattazione collettiva nazionale, che siano definiti in via sperimentale per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema, in una logica di sviluppo sostenibile del settore;

il D.M. n. 477/1997 rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei Regolamenti dei Fondi di cui alla L. n. 662/1996, art. 2, comma 28;

il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici, all'Allegato 10, contiene un Protocollo d'Intesa per l'istituzione di un Fondo per il sostegno del reddito, dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici;

si è convenuto quanto segue

Art. 1

Costituzione del Fondo

E' istituito presso l'Inps il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici". Il Fondo è dotato di autonomia gestionale e patrimoniale.

Art. 2

Finalità del Fondo

Il Fondo ha lo scopo di attuare - nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il vigente contratto collettivo di settore - interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi (l. n. 662/1996, art. 2, comma 28), e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

- a. favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b. realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato Amministratore" composto da cinque esperti designati dall'ANIA e da cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Il Comitato Amministratore si compone altresì di due rappresentanti con qualifica non inferiore a Dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c), d) ed e) dell'art. 4 del presente accordo, per i quali occorrerà la maggioranza semplice dei presenti più uno.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica due anni.

3. I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno dei componenti non può essere designato per più di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al punto 1.

Art. 4

Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

Il Comitato Amministratore deve:

- a) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione secondo i criteri di orientamento previsti dall'INPS;
- b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende, di cui all'art. 9;
- c) deliberare la misura del contributo addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'art. 6, comma 4;
- e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
- f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
- h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 11.

Art. 5



Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1:


a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:



Maria Cardini *ep*



all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui alla Legge n. 662/1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia. Detto assegno sarà altresì erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso per quest'ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata.

Ove dovessero intervenire modifiche normative in materia, sarà salvaguardata la posizione di quanti stiano già fruendo delle prestazioni del fondo (sia per quanto riguarda l'assegno, sia per quanto riguarda la contribuzione correlata).

Detto assegno sarà pari all'importo del trattamento pensionistico INPS (di anzianità o vecchiaia) che gli interessati maturerebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbirà, nei casi in cui sia dovuto e fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.

Il lavoratore potrà optare per l'erogazione in un'unica soluzione. In tal caso l'assegno straordinario *una tantum* sarà pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo di cui sopra attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell'opzione. In tal caso la contribuzione correlata di cui sopra non sarà versata.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all'art. 2.

3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 1, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

4. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lett. b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.



Art. 6 Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), è dovuto al Fondo:


- a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per il primo anno di operatività del Fondo l'onere sarà a totale carico del datore di lavoro;
- b) un contributo addizionale - a carico del datore di lavoro - in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla precedente lett. a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato Amministratore ai sensi dell'art. 4, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.



Florio Cavolini



3

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso - su deliberazione del Comitato Amministratore - ai sensi dell'art. 4, lett. d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.

5. Il Comitato Amministratore del Fondo provvede, dopo sei mesi dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato Amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal Regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite ad Aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, saranno devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lett. a) del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

Art. 7


Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato:

- a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'art. 15 del vigente CCNL;
- b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'art. 15 del vigente CCNL nonché di quelle legislative, laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), all'espletamento delle procedure contrattuali di cui all'art. 16 del vigente CCNL.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale che - anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali - individui, per i casi di cui alle lett. b) e c) che precedono, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del vigente CCNL.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lett. c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2).



Maria Carlini

Art. 8

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nella condizione di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b).

L'accordo aziendale di cui al comma 2 dell'art. 7 dovrà prevedere due fasi:

- a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
- b) una seconda fase - qualora al termine della prima fase permangano esuberanti - che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima e individui, regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'impresa sarà libera di assumere le iniziative del caso.

Art. 9

Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie

1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'art. 7 comma 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'art. 7, sono prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a 12 mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore a 2 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'art. 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3. e 4., la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. Le imprese di cui all'art. 2, ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di

Renzo Cavallini

intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), superiori a 37 ore annue procapite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo di: euro 886,31 lordi mensili, se la retribuzione mensile lorda dell'interessato è inferiore o pari ad euro 1.917,48; euro 1.065,26 lordi mensili, se la retribuzione mensile lorda dell'interessato è superiore ad euro 1.917,48. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2009 e saranno adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.



5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.


7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 110 CCNL.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:



Maria Cristina



a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

9 bis. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa e il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno oggetto di accordo a livello aziendale.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1), lett. b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.


12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.


14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

15. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.



Maria Cordini



Art. 11

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest'ultimo.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1., cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'art. 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nelle ipotesi di cui sopra, è determinata secondo i criteri stabiliti in tali casi dall'INPS in modo tale da non creare disparità.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 12

Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di appartenenza stipulante il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'art. 10.



Marie Carliani

Art. 13
Scadenza

Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, decorre dall'entrata in vigore del Decreto Interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 anni da tale data; esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 14

Le Parti concorderanno il Regolamento del Fondo in applicazione del presente accordo, entro il 30 novembre 2009.


Art. 15


Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 novembre 1997, n. 477 ai competenti Dicasteri di emanare le norme ivi previste per il personale dipendente delle imprese cui si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.


Il presente accordo viene depositato a cura di ANIA presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per l'emanazione del Regolamento di cui alla Legge n. 662/1996, art. 2, comma 28.

Per la FISAI

Renzo Cordiani

per l'ANIA








ALL 2

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

Oggetto: " Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici"

Verbale di riunione del 14 dicembre 2009

Il giorno 14 dicembre 2009 alle ore 10, presso i locali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è svolta la riunione riguardante l'accordo relativo alla costituzione del Fondo di solidarietà, ai sensi dell'art.2, comma 28, legge n. 662/96, per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Sono presenti alla riunione:

per il Ministero del Lavoro il Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione Dr.ssa Manuela Gaetani, coadiuvata dai suoi collaboratori Dr.ssa Barbara Cirelli e Dr.ssa Simona Logoteta;

per l'ANIA rappresentata dagli Avv.ti Riccardo Verità e Ivan Borghini D'Alessio

Per le OO.SS. sono presenti:

la FIBA/CISL rappresentata per delega dal Sig. Pompeo Arienzo;

la FISAC/CGIL rappresentata dal Sig. Pompeo Arienzo;

la F.N.A. rappresentata dal Sig. Nicola Palmiotti;

la UILCA rappresentata per delega dal Sig. Pompeo Arienzo;

la SNFLA rappresentata dal Sig. Salvatore Belardo.




La riunione si è aperta con l'intervento della Dr.ssa Manuela Gaetani, la quale ha illustrato i principi generali dell'emanando regolamento finalizzato alla costituzione del Fondo di Solidarietà, ai sensi dell'art.2, comma 28, legge n. 662/96, per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Le parti, quindi, hanno concordato sull'opportunità di adottare il regolamento in questione, invitando il Ministero ad attivare nel più breve tempo l'iter procedimentale, consentendo così la sua adozione.

Si è comunque preso atto della necessità di acquisire i necessari pareri presso i competenti organi istituzionali.

La riunione è terminata alle ore 12.00

Letto, confermato e sottoscritto





*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

Oggetto: " Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici"

Verbale di riunione del 21 dicembre 2009

Il giorno 21 dicembre 2009 alle ore 10,30 presso i locali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è svolta la riunione riguardante l'accordo relativo alla costituzione del Fondo di solidarietà, ai sensi dell'art.2, comma 28, legge n. 662/96, per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Sono presenti alla riunione:

per il Ministero del Lavoro il Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione Dr.ssa Manuela Gaetani, coadiuvata dai suoi collaboratori Dr.ssa Barbara Cirelli .

per l'ANIA rappresentata dagli Avvocati Ivan Borghini D'Alessio ed Emanuela Basti

Per la FISAI rappresentata da:

Sig. Sebastiano Antinucci

Dr.ssa Maria Cavalieri

Dr.ssa Manuela De Pasquali

Sig. Maurizio Sabatini

La riunione si è aperta con l'intervento della Dr.ssa Manuela Gaetani, la quale ha illustrato i principi generali dell'emanando regolamento finalizzato alla costituzione del Fondo di

.....

9/11/09

83

Solidarietà, ai sensi dell'art.2, comma 28, legge n. 662/96, per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Le parti, quindi, hanno concordato sull'opportunità di adottare il regolamento in questione.

La riunione è terminata alle ore 11,30

Letto, confermato e sottoscritto



Maria Cavellini

Susanna Bisti



ucc/



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
dipendente dalle imprese assicuratrici**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto il contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA, nonché il contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FISAI con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un "Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici";

Visto l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 9 ottobre 2009 da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA;

Visto l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 11 dicembre 2009 da ANIA e FISAI;



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sentite nelle riunioni del 14 e 21 dicembre 2009 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 e del contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007;

Sentito il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'Inps il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici".

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ristrutturazione e/o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati dall'ANIA e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per le lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4, per i quali occorrerà la maggioranza semplice dei presenti più uno.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica due anni.

3. I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno dei componenti non può essere eletto per più di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con parere consultivo.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 4

Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore deve:
 - a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
 - b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende, di cui all'articolo 9;
 - c) deliberare, sentite le Parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
 - d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
 - e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
 - f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
 - g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
 - h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11.

Art. 5

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1:
 - a) in via ordinaria:
 - 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia. Detto assegno sarà altresì erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso per quest'ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata. Ove dovessero intervenire modifiche normative in materia, sarà salvaguardata la posizione di quanti stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, sia per quanto riguarda l'assegno, sia per quanto riguarda la contribuzione correlata. Detto assegno sarà pari all'importo del trattamento pensionistico INPS di anzianità o di vecchiaia che gli interessati percepirebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbirà, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva. Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso l'assegno straordinario una tantum sarà pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo di cui sopra attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell'opzione. In tal caso la contribuzione correlata di cui sopra non verrà versata.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.

3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

4. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 6

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:
 - a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per il primo anno di operatività del Fondo l'onere sarà a totale carico del datore di lavoro;
 - b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo sei mesi dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal Regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite ad Aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, saranno devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

9. Alle operazioni di liquidazione del Fondo provvede il Comitato Amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:
 - a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL;
 - b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL nonché di quelle legislative, laddove espressamente previste;
 - c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali di cui all'articolo 16 del vigente CCNL.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzativo-aziendali, individui, per i casi di cui alle lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del vigente CCNL.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nn. 1) e 2).



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 8

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b). L'accordo aziendale di cui all'articolo 7, comma 2, dovrà prevedere due fasi:

a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;

b) una seconda fase, qualora al termine della prima fase permangano esuberanti, che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda sarà libera di assumere le iniziative del caso.

Art. 9

Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'articolo 7 comma 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di



*Al Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a 12 mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a 2 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. Le imprese di cui all'articolo 2, ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 10

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2), superiori a 37 ore annue pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo di: euro 886,31 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore o pari ad euro 1.917,48; euro 1.065,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad euro 1.917,48. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2009 e saranno adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

lavorate, con un "massimale" pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2, le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110 del CCNL.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

10. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno oggetto di accordo a livello aziendale.

11. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

12. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1), lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

13. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

14. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

15. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

16. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

17. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest'ultimo.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1., cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.

7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nelle ipotesi di cui sopra, è determinata secondo i criteri stabiliti dall'INPS in modo tale da non creare disparità.

8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 12

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di appartenenza stipulante il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con cui è stata



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 13
Scadenza

1. Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici", disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10. Il predetto Fondo potrà essere eventualmente rinnovato alla sua scadenza, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 14
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valido per il personale dipendente delle imprese cui si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



17. MAR. 2010 18:40

A: MIN. _LAVORO_ U



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 18/03/2010
Prot. 04 / UL / 0001686 / L

VI/3/2010
ALL. 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo economia

ACQ/P2/LAV/4217

Roma, 17 MAR. 2010

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ufficio legislativo
ROMA

E, p.c. Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette la nota n. 15029 del 5 marzo 2010, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha formulato le proprie osservazioni di merito.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Federico Capri



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VII

32
3

72
LAVORI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE Ufficio Legislativo - Economia
- 5 MAR. 2010
Prot. n. 3524

Roma, 5 MAR 2010

All'Ufficio legislativo - Economia
Sede

Prot. N. 15029
Rif. Prot. Entrata N. 8210
Allegati:
Risposta a nota ACG/LAV-72/1389 del 27/01/2010

OGGETTO: Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale è stato trasmesso, per le valutazioni dello scrivente, lo schema di regolamento di cui all'oggetto, concernente l'istituzione, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici.

Il Fondo in esame, analogamente agli altri Fondi di solidarietà già operanti per altre categorie e settori di impresa ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, attiva interventi in favore dei lavoratori dipendenti da imprese di assicurazione volti a favorire, nel contesto di situazioni di crisi o di ristrutturazioni aziendali, il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori e la realizzazione di politiche attive e di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Nello specifico, il Fondo provvede attraverso e nei limiti delle risorse rivenienti da specifico gettito contributivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle imprese del settore assicurativo:

- in via ordinaria, a finanziare programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale e ad erogare trattamenti di sostegno del reddito in caso di sospensioni o riduzioni di orario di lavoro;

- in via straordinaria, ad erogare un assegno straordinario per una durata massima di 60 mesi in favore dei lavoratori che maturano i requisiti minimi di accesso al pensionamento di anzianità o di vecchiaia entro un periodo massimo di cinque anni.

Lo schema di regolamento recepisce gli accordi intervenuti tra le parti sociali in data 9 ottobre 2009 e 11 dicembre 2009. Detti accordi risultano conformi a quanto stabilito nel regolamento quadro di cui al decreto interministeriale (Lavoro – Economia) 27 novembre 1997, n. 477, recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni ai sensi del citato articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996.

Tutto quanto sopra premesso, per quanto di competenza, si fa presente di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso dello schema di regolamento in esame, a condizione che:

- *all'articolo 5, comma 1, lettera b), sia soppresso il terzo periodo, che prevede che nel caso di modifiche normative in materia di pensioni di anzianità e vecchiaia sono salvaguardate le posizioni dei lavoratori che hanno in corso di fruizione le prestazioni del Fondo per assegno straordinario. Infatti, deroghe ad eventuali futuri interventi legislativi di modifica della normativa in materia pensionistica non possono che essere previsti dalle medesime disposizioni legislative di modifica; ciò, anche nell'esigenza di assicurare la completezza della deroga rispetto a tutti i Fondi di solidarietà settoriali, come peraltro già avvenuto in occasione della legge n. 243/2004, che all'articolo 1, comma 18, lettera b), ha espressamente previsto che nei confronti dei lavoratori destinatari dei Fondi anzidetti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 243/2004;*
- *all'articolo 6, comma 10, la locuzione: "Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti" sia sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "Ispettorato generale di finanza". Ciò, in quanto, nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2009, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti è stato soppresso e le relative funzioni sono state conferite all'Ispettorato generale di finanza di questo Dipartimento.*

M ^M Ragioniere Generale dello Stato
Cant'ò



ALL. 5

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O.

Oggetto : Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Verbale di riunione del 12 aprile 2010

Il giorno 12 aprile 2010 , alle ore 10.30, presso i locali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si è svolta una ulteriore riunione relativa alle modifiche da apportare al regolamento di costituzione del Fondo di cui all'oggetto, a seguito dei rilievi mossi dal Ministero dell'economia.

Sono presenti alla riunione:

per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Dirigente della IV divisione della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e i.o. Dott.ssa Manuela Gaetani, coadiuvata dalle sue collaboratrici Dott.ssa Cirelli e Dott.ssa Logoteta.

Per l'ANIA sono presenti gli avv.ti IVAN BORGHINI DIALESSO, EMANUELA BASTI

In rappresentanza di ciascuna parte sindacale sono presenti

per la FIBA/CISL il sig. Giacinto Palladino
per la FISAC/CGIL il sig. Sonia D'Ascenzo
per la FNA i sig.ri Dante Barban e Nicola Palmiotti
per la UILCA il sig. Maurizio Angelone
per la SNFIA il sig. Pasqualino Pauciullo

La riunione si è aperta con l'intervento della Dott.ssa Gaetani, che ha illustrato le problematiche emerse in corso di iter procedimentale. In particolare, si rende necessario apportare alcune modifiche all'emanando schema di regolamento sulla base dei rilievi mossi dal Ministero dell'Economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato.

Le parti prendono atto della necessità di apportare opportune modifiche, di cui all'allegato schema di Regolamento, sulla base di tali rilievi, onde consentire un rapido riavvio dell'iter procedimentale.

La riunione è terminata alle ore. 11.00

Letto, firmato e sottoscritto

(Handwritten signatures)



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O.

Oggetto : Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Verbale di riunione del 12 aprile 2010

Il giorno 12 aprile 2010 , alle ore 11.30, presso i locali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si è svolta una ulteriore riunione relativa alle modifiche da apportare al regolamento di costituzione del Fondo di cui all'oggetto, a seguito dei rilievi mossi dal Ministero dell'economia.

Sono presenti alla riunione:

per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Dirigente della IV divisione della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e i.o. Dott.ssa Manuela Gaetani, coadiuvata dalle sue collaboratrici Dott.ssa Cirelli e Dott.ssa Logoteta.

Per l'ANIA sono presenti gli avv.ti Ivan Borghini D'Alessio ed Emanuela Basti.

In rappresentanza della parte sindacale è presente

la FISAI nella persona dei sig.ri Sebastiano Antinucci, Maria Cavalieri, Manuela De Pasquali e Maurizio Sabatini.

La riunione si è aperta con l'intervento della Dott.ssa Gaetani, che ha illustrato le problematiche emerse in corso di iter procedimentale. In particolare, si rende necessario apportare alcune modifiche all'emanando schema di regolamento sulla base dei rilievi mossi dal Ministero dell'Economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato.

Le parti prendono atto della necessità di apportare opportune modifiche, di cui all'allegato schema di Regolamento, sulla base di tali rilievi, onde consentire un rapido riavvio dell'iter procedimentale.

La riunione è terminata alle ore

Letto, firmato e sottoscritto

Manuela Gaetani
Ivan Borghini
Emanuela Basti
Sebastiano Antinucci
Maria Cavalieri
Manuela De Pasquali
Maurizio Sabatini

ALL.6



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 30/04/2010

Prot. 04 / UL / 0002688 / L



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
UFFICIO LEGISLATIVO

Roma

Al Ministero dell'economia e
delle finanze
- Ufficio legislativo -
Economia

ROMA

e, p.c.: Alla Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e
incentivi all'occupazione

SEDE

N.2 All.

OGGETTO: Schema di regolamento recante istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici". Nuova versione.

In risposta alla nota dello scrivente del 26 gennaio 2010 - con la quale era stato richiesto il preventivo concerto di codesto Ministero sullo schema di regolamento indicato in oggetto - codesto Ufficio, con lettera ACG/72/LAV/4217 del 17 marzo 2010, ha trasmesso la nota 15029 del 5 marzo 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la spesa sociale, con la quale si subordinava il positivo assenso al provvedimento all'inserimento, nel testo, di alcune modifiche.

In particolare, la Ragioneria generale aveva fatto rilevare che doveva essere interamente espunto, all'art. 5, comma 1, lettera b), l'intero terzo periodo, concernente la salvaguardia delle posizioni dei lavoratori che hanno in corso di fruizione le prestazioni del Fondo per assegno straordinario in caso di modifiche normative in materia di pensioni di anzianità e vecchiaia.

Ciò in quanto "deroghe ad eventuali futuri interventi legislativi di modifica della normativa in materia pensionistica non possono che essere previsti dalle medesime disposizioni legislative di modifica".

In merito, pur riconoscendo che la formulazione del predetto terzo periodo poteva, effettivamente, lasciare spazio ad equivoci interpretativi, l'intento della



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VII

20/4
19

72
CANTO

ALL. 7

Roma,

All'Ufficio legislativo - Economia

Sede

Prot. N. 49241
Rif. Prot. Entrata N.43683
Allegati:
Risposta a nota ACG/LAV-72/6346 del 3/5/2010

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
31 MAG. 2010
Prot. n. 862P

OGGETTO: Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Con riferimento alla nota sopra distinta, con la quale è stato trasmesso, per le valutazioni dello scrivente, lo schema di regolamento in oggetto, riformulato alla luce dei rilievi sollevati con nota n.15029 del 5/3/2010, si rappresenta quanto segue.

Va preliminarmente rilevato che l'articolo 3 dell'AS 2147 recante "Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori" (ex AC 2100) prevede l'istituzione, con decreto interministeriale (Lavoro-Economia), dello stesso Fondo che viene istituito con il regolamento in oggetto.

Ciò premesso, preso atto dell'intento perseguito con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), terzo periodo, se ne propone, per fluidità di forma, la seguente riformulazione:

"Qualora intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento del contributo ad esso correlato vengono prorogati oltre il limite di 60 mesi di cui al presente comma e fino alla maturazione dei predetti requisiti di accesso."

Il Ragioniere Generale dello Stato

M. Cantoro



31. MAG. 2010 19:38
A: MIN. _LAVORO_UL

1/6/2010
sf



Ministero dell' Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

31 MAG. 2010

ACG/LAV.72/7646

Roma,

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Uffici legislativo
ROMA

E, p.c. Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO. Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette l'allegata nota n.49241 del 31 maggio 2010 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha formulato le proprie valutazioni di merito.

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Arrivo - Roma, 01/06/2010
Prot. 04 / UL / 0003280 / L



ALL. 8

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto il contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA, nonché il contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FISAI con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un "Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici";

Visto l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 9 ottobre 2009 da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA;

Visto l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 11 dicembre 2009 da ANIA e FISAI;

Sentite nelle riunioni del 14 e 21 dicembre 2009 e 12 aprile 2010 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 e del contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007;

Sentito il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'Inps il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici".
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare - nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore - interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi (l. n. 662/1996, art. 2, comma 28), e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:
 - a. favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
 - b. realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato Amministratore" composto da cinque esperti designati dall'ANIA e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Il Comitato Amministratore si compone altresì di due rappresentanti con qualifica non inferiore a Dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c), d) ed e) dell'art. 4 del presente accordo, per i quali occorrerà la maggioranza semplice dei presenti più uno.
2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica due anni.
3. I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno dei componenti non può essere eletto per più di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al punto 1.
4. Partecipa alle riunioni del Comitato Amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con parere consultivo.

Art. 4

Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

1. Il Comitato Amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende, di cui all'art. 9;
- c) deliberare, sentite le Parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'art. 6, comma 4;
- e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
- f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
- h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 11.

Art. 5

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui alla Legge n. 662/1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia.

Detto assegno sarà altresì erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso per quest'ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata.

Qualora intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento del contributo ad esso correlato vengono prorogati oltre il limite di 60 mesi di cui al presente comma e fino alla maturazione dei predetti requisiti di accesso. Detto assegno sarà pari all'importo del trattamento pensionistico INPS di anzianità o di vecchiaia che gli interessati percepirebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbirà, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.

Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso l'assegno straordinario una tantum sarà pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo di cui sopra attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell'opzione. In tal caso la contribuzione correlata di cui sopra non verrà versata.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti di cui all'art. 2.

3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 1, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

4. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lett. b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6 Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), è dovuto al Fondo:

- a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per il primo anno di operatività del Fondo l'onere sarà a totale carico del datore di lavoro;
- b) un contributo addizionale - a carico del datore di lavoro - in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla precedente lett. a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato Amministratore ai sensi dell'art. 4, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso - su deliberazione del Comitato Amministratore - ai sensi dell'art. 4, lett. d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.

5. Il Comitato Amministratore del Fondo provvede, dopo sei mesi dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato Amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal Regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite ad Aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, saranno devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lett. a) del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

9. Alle operazioni di liquidazione del Fondo provvede il Comitato Amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza. Il Comitato Amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato Amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale di finanza, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato:

- a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'art. 15 del vigente CCNL;
- b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'art. 15 del vigente CCNL nonché di quelle legislative, laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), all'espletamento delle procedure contrattuali di cui all'art. 16 del vigente CCNL.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale che – anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali – individui, per i casi di cui alle lett. b) e c) che precedono, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del vigente CCNL.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lett. c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2).

Art. 8

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b).

L'accordo aziendale di cui al comma 2 dell'art. 7 dovrà prevedere due fasi

- a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
- b) una seconda fase – qualora al termine della prima fase permangano esuberanti – che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda sarà libera di assumere le iniziative del caso.

Art. 9

Criteria di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie

1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'art. 7 comma 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'art. 7, sono prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a 12 mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore a 2 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'art. 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3. e 4., la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. Le imprese di cui all'art. 2, ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), superiori a 37 ore annue procapite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo di: euro 886,31 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore o pari ad euro 1.917,48; euro 1.065,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad euro 1.917,48. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2009 e saranno adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 110 del CCNL.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno oggetto di accordo a livello aziendale.

11. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

12. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1), lett. b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

13. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

14. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

15. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

16. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

17. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art 11

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest'ultimo.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1., cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'art. 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.

7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nelle ipotesi di cui sopra, è determinata secondo i criteri stabiliti dall'INPS in modo tale da non creare disparità.

8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 12

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di appartenenza stipulante il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'art. 10.

Art. 13

Scadenza

1. Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici", disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 7, 8, 9 e 10. Il predetto Fondo potrà essere eventualmente rinnovato alla sua scadenza, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 14

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento - valido per il personale dipendente delle imprese cui si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

DIVISIONE IV

OGGETTO: Regolamento recante l' istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici".

In applicazione dell'art. 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in adesione alle linee guida contenute nel regolamento quadro n. 477/97, le parti sociali, firmatarie del contratto collettivo del settore assicurativo, hanno convenuto di istituire, presso l'INPS, il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici".

A tale fine, è stato depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali uno specifico accordo sulla base del quale si è provveduto a redigere il presente schema di Regolamento da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale schema è stato sottoposto alla preventiva valutazione da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del 17 settembre 2007.

Le medesime Organizzazioni sono state convocate separatamente; in data 14 dicembre 2009 erano presenti la FIBA/Cisl, la FISAC/Cgil, la F.N.A., la UILCA, la SNFIA ed in data 21 dicembre 2009 era presente la FISAI.

In data 12 aprile 2010 ha avuto luogo un' ulteriore convocazione delle medesime parti, a seguito dei rilievi mossi dal Ministero dell'Economia, e per i quali si è reso necessario apportare alcune modifiche all'emanando regolamento. Le parti hanno preso atto e l'iter procedimentale è stato riavviato.

L'art. 1 dell'emanando provvedimento istituisce presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici".

Il Fondo, dotato di una propria autonomia gestionale e patrimoniale (art. 1), è gestito da un "Comitato amministratore" (art. 3) che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 4 e 1, e 1, comma 2, lett. f) del citato D.M. 477/97, è composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, nonché da due funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presidenza e la durata del Fondo soggiacciono ai principi fissati dal regolamento quadro n. 477/97; l'avvicendamento dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno al Comitato stesso è affidato al criterio di turnazione.

L'art. 4 del Regolamento, nel determinare i compiti del Comitato amministratore, mutua nel proprio contenuto la formulazione dell'art. 3, comma 3, del più volte citato D.M. 477/97, attribuendo al Comitato attività decisionali, di gestione e vigilanza del Fondo, nonché la predisposizione dei bilanci annuali, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS.

L'art. 5 del regolamento individua, nell'ambito ed in connessione con i processi di ristrutturazione e/o di crisi, le "causali" che danno ingresso alle prestazioni del Fondo, distinguendo due tipologie di intervento: in via ordinaria ed in via straordinaria.

Detti interventi, comprensivi della contribuzione correlata dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria, sono riconducibili alla finalità di

fronteggiare situazioni di eccedenze di personale transitorie (**interventi in via ordinaria**), ovvero di intervenire con l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia. (**interventi in via straordinaria**).

Al medesimo art. 5, comma 1, lettera b) viene altresì precisato che qualora intervengano successive modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione del suddetto assegno straordinario, ed il versamento del contributo correlato, vengano prorogati oltre il previsto limite dei 60 mesi e fino alla maturazione dei predetti requisiti di accesso.

L'erogazione degli assegni straordinari può, altresì, avvenire in un'unica soluzione, su richiesta del lavoratore, ma senza il versamento della contribuzione correlata.

L'art. 6 prevede il finanziamento del Fondo, relativamente agli interventi in via ordinaria, attraverso:

- una contribuzione ordinaria pari allo 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- un contributo addizionale, in misura non superiore all'1,50%, posto a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Nel caso di interventi in via straordinaria, è prevista la corresponsione al Fondo, da parte del datore di lavoro, di un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, commisurato al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

I commi da 4 a 6 dell'art.6, definiscono l'attività di vigilanza sull'affluenza dei contributi e sull'andamento della gestione; i commi da 7 a 10 disciplinano la gestione della liquidazione del Fondo

L'art. 7 è norma a contenuto procedurale, che sancisce i presupposti e le condizioni per l'accesso alle prestazioni, secondo le previsioni contrattuali collettive vigenti per il settore.

Il successivo art. 8 individua lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie, tra coloro i quali, coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia.

L'art.9 prevede l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo per gli aventi diritto, secondo criteri di priorità nella presentazione delle domande (comma 2); di proporzionalità delle prestazioni, rispetto ai contributi versati (comma 3); di turnazione, fatto salvo l'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza (comma 6).

L'art. 10 fissa ulteriori criteri e misure delle prestazioni per l'accesso ad interventi in via ordinaria o straordinaria.

La corresponsione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito è incompatibile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente, derivanti da attività lavorative prestate, in costanza di fruizione dell'assegno medesimo. Tale principio è contenuto nell'art. 11 che determina, altresì, specifiche ipotesi di cumulabilità, fissandone criteri e misure.



L'art.12 del Regolamento dispone circa il diritto dei lavoratori che fruiscono delle prestazioni del Fondo alla prosecuzione del versamento dei contributi sindacali.

Gli artt. 13 e 14 concernono, rispettivamente, la scadenza del Fondo, trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ed il rinvio, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento stesso, alle disposizioni del già richiamato D.M. 27 novembre 1997, n. 477.

Sul presente schema di Regolamento è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Trattandosi di norme regolamentari, sulle medesime è necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Marilyn Mancini)




Allegati

1. Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
2. Accordi sindacali del 9 ottobre e dell'11 dicembre 2009 per la costituzione del Fondo.
3. Verbali delle riunioni del 14 e del 21 dicembre 2009.
4. Verbali delle riunioni del 12 aprile 2010.
5. Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 aprile 2010.
6. Note del 31 maggio 2010 della Ragioneria generale dello Stato (IGESPES) e dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

VISTO:

Si trasmettano gli atti
al Consiglio di Stato
per il prescritto parere

IL MINISTRO



Numero 4342/2010 e data 27/7/2010



ALL. 9

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010

NUMERO AFFARE 03655/2010

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo.

Schema di regolamento avente ad oggetto "istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 04/UL/0004061/L del 19 luglio 2010, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

Premesso:

L'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, fra l'altro che "in attesa di un'organica riforma del sistema

degli ammortizzatori sociali...sono definite, in via sperimentale, misure...di sostegno del reddito e dell'occupazione...delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali". Dette misure devono essere adottate con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (allora tesoro), ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con decreto interministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è stato approvato il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni" con il quale sono state adottate norme quadro propedeutiche all'adozione di specifici regolamenti settoriali definiti ai sensi delle sopra richiamate leggi n. 662 del 1996 e n. 400 del 1988.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1 del suddetto regolamento, le parti sociali del settore assicurativo hanno provveduto al deposito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del contratto collettivo contenente uno specifico accordo con il quale le parti firmatarie hanno convenuto di istituire, presso l'INPS, il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici".

L'Amministrazione ha pertanto provveduto a redigere lo schema di regolamento istitutivo del suddetto Fondo, che è stato sottoposto alla preventiva valutazione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo, anche in relazione ai rilievi mossi dal Ministero dell'economia e delle finanze che hanno comportato

modifiche al testo originariamente predisposto.

Lo schema si compone di 14 articoli:

- l'articolo 1 istituisce il Fondo dotandolo di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale;
- l'articolo 2 esplicita le finalità del Fondo, identificandone i destinatari;
- l'articolo 3 detta norme sulla composizione e sulla nomina degli organi preposti alla amministrazione del Fondo;
- l'articolo 4 disciplina i compiti del Comitato amministratore, l'attività di valutazione della documentazione prodotta, le ispezioni presso le strutture ed il rilascio del provvedimento;
- l'articolo 5 detta la tipologia degli interventi e delle prestazioni del Fondo, distinguendo tra interventi in via ordinaria ed in via straordinaria;
- l'articolo 6 disciplina le modalità di funzionamento del Fondo in relazione alla tipologia degli interventi;
- l'articolo 7 disciplina i presupposti e le condizioni di accesso alle prestazioni;
- l'articolo 8 individua i lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie;
- l'articolo 9 disciplina le modalità di accesso alle prestazioni ordinarie, secondo criteri di priorità nella presentazione delle domande, di proporzionalità rispetto ai contributi versati, di turnazione;
- l'articolo 10 fissa ulteriori criteri e misure delle prestazioni per l'accesso a interventi sia in via ordinaria che straordinaria;
- l'articolo 11 detta regole in materia di cumulabilità dell'assegno

straordinario, sancendone l'incompatibilità con altri redditi di lavoro autonomo o dipendente percepiti in costanza di fruizione dell'assegno medesimo;

- l'articolo 12 salvaguarda il diritto dei lavoratori alla prosecuzione dei contributi sindacali.

Infine, gli articoli 13 e 14 concernono rispettivamente la scadenza del Fondo, decorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento – e il rinvio, per quanto non espressamente previsto dallo schema alle disposizioni del d.m. n. 477 del 1977.

Considerato:

In ordine allo schema di regolamento in esame si osserva, in via preliminare, che pur essendo il testo ricalcato su quello concordato in sede di contrattazione sindacale e pur rispettando schemi già sottoposti all'esame favorevole della Sezione, lo stesso appare formulato in maniera tale da richiedere taluni interventi di carattere formale e di stesura al fine di assicurarne la congruenza e renderne più agevole la lettura e la comprensione.

Per quanto concerne l'articolo 3, appare opportuno suddividere il comma 1 in due commi, relativo il secondo alla disciplina della validità delle sedute e delle deliberazioni.

Nel testo attuale la parola "accordo" in esso contenuto deve essere sostituito da "decreto"; nello stesso articolo, in ordine alla reiterazione dell'incarico dei componenti, la parola "eletto" deve essere sostituita con "designato".

L'articolo 14, recante le norme finali, reitera la indicazione della validità del fondo "per il personale dipendente delle imprese cui si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro"; tenuto

conto della chiara indicazione circa le finalità del Fondo recata dall'articolo 2 dello schema, tale indicazione appare superflua.


Quanto agli aspetti più propriamente formali, si acclude al parere un testo dello schema trasmesso che evidenzia le numerose correzioni necessarie.

Si raccomanda comunque una accurata rilettura dello schema per assicurarne la conformità alla nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001 (in G.U., Suppl. Ord. n. 101 del 3 maggio 2002).

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni sopra esposte.


L'ESTENSORE
Giuseppe Rexas

Handwritten signature of Giuseppe Rexas, featuring a stylized 'R' and 'X'.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Handwritten signature of Giancarlo Coraggio, written in a cursive style.

IL SEGRETARIO
(Massimo Meli)

Handwritten signature of Massimo Meli, written in a cursive style.

AZZEGATO

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione del Fondo

1. È ~~stato~~ presso l'Inps il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della ~~conversione~~ e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici".

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del ~~decreto~~ del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare [/] nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore [/] interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o [/] di situazioni di crisi (l. n. 662/1996, art. 2, comma 28), e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro: [/] ^X
a. favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; ^X
b. realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato Amministratore" composto da cinque esperti designati dall'ANIA e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Il Comitato Amministratore si compone altresì di due rappresentanti con qualifica non inferiore a Dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ^{2 p} ^e ^{3 p 2 e}

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c), d) ed e) dell'art. 4 del presente ~~accordo~~, per i quali occorrerà la maggioranza semplice dei presenti più uno. ~~il decreto~~

3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica due anni.

4. ^X I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno dei componenti non può essere eletto per più di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato ^X secondo le modalità di cui al punto 1. [/] ^X

5. ^X Partecipa alle riunioni del Comitato Amministratore ~~del Fondo~~ il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con parere consultivo. ^X

Art. 4

Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

1. Il Comitato ~~Amministratore~~ deve:

- a) predisporre ~~la~~ sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare ~~gli~~ interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende, di cui ~~all'art. 9;~~
- c) deliberare ~~sentite~~ le Parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui ~~all'art. 6, comma 1, lett. b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;~~
- d) deliberare ~~le~~ sospensioni ai sensi dell'art. 6, comma 4;
- e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
- f) decidere ~~in~~ unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
- h) deliberare ~~le~~ revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 11.

Art. 5

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2/ comma 13

~~in~~ in via ordinaria:

- a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- b) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

2) ~~in via straordinaria:~~ Il Fondo provvede in via straordinaria all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui alla Legge n. 662/1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia. Detto assegno sarà altresì erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso per quest'ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata.

3. Qualora intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento del contributo ad esso correlato vengono prorogati oltre il limite di 60 mesi di cui al presente comma e fino alla maturazione dei predetti requisiti di accesso. Detto assegno sarà pari all'importo del trattamento pensionistico INPS di anzianità o di vecchiaia che gli interessati percepirebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbirà, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.

4. Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso l'assegno straordinario una tantum sarà pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo di cui sopra attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell'opzione. In tal caso la contribuzione correlata di cui sopra non verrà versata.

2. Agli interventi di cui ai commi precedenti sono ~~sempre definiti~~ ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti di cui all'art. 2.

precedenti

3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 1, si tiene conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

4. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, in conto della competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6
Finanziamento

o suo dovuto

1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), è dovuto al Fondo: []

- a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per il primo anno di operatività del Fondo l'onere sarà a totale carico del datore di lavoro;
- b) un contributo addizionale - a carico del datore di lavoro - in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla precedente lett. a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma ² ~~1~~, ~~lettera b)~~, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato Amministratore ai sensi dell'art. 4, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. x 2

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso ¹ su ¹ deliberazione del Comitato Amministratore ² ai sensi dell'art. 4, lett. d), in relazione al ⁶ conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni ⁶ corrispondenti al fabbisogno del settore.

5. Il Comitato Amministratore del Fondo provvede, dopo sei mesi dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il ~~predetto~~ fabbisogno di cui al precedente comma 3. []

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato Amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal Regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite ad Aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, saranno devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile. 2

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lett. a) del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo. x

9. Alle operazioni di liquidazione del Fondo provvede il Comitato Amministratore ~~(del Fondo)~~, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle ~~predette~~ operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo. []

10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza. Il Comitato Amministratore ~~(del Fondo)~~ cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato Amministratore ~~deve consegnare~~ all'Ispettorato generale di finanza, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

ef

consegn

Art. 7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato:

- a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'art. 15 del vigente CCNL;
- b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'art. 15 del vigente CCNL nonché di quelle legislative, laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), all'espletamento delle procedure contrattuali di cui all'art. 16 del vigente CCNL.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale che ~~è~~ anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali ~~è~~ individui, per i casi di cui alle lett. b) e c) che precedono, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del vigente CCNL.

x/

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lett. c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2).

Art. 8

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b).

L'accordo aziendale di cui al comma 2 dell'art. 7 dovrà prevedere due fasi

- a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
- b) una seconda fase ~~è~~ qualora al termine della prima fase permangano esuberanti ~~è~~ che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda sarà libera di assumere le iniziative del caso.

ef

Art 9

Criteria di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie

1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'art. 7 comma 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'art. 7, sono prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a 12 mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), l'intervento è determinato / per ciascun trimestre di riferimento / in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. // >
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore a 2 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'art. 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3. e 4., la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. Le imprese di cui all'art. 2, ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art 10

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), superiori a 37 ore annue procapite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo di: euro 886,31 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore o pari ad euro 1.917,48; euro 1.065,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad euro 1.917,48. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2009 e saranno adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 110 del CCNL.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno oggetto di accordo a livello aziendale.

11. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

12. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1), lett. b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

13. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

14. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

15. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

16. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

17. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art 11

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest'ultimo.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1., cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'art. 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.

7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nelle ipotesi di cui sopra, è determinata secondo i criteri stabiliti dall'INPS in modo tale da non creare disparità.

8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 12

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di appartenenza stipulante il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'art. 10.

Art. 13

Scadenza

1. Il Fondo ~~(di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici)~~ disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 7, 8, 9 e 10. Il ~~predetto~~ Fondo potrà essere eventualmente rinnovato alla sua scadenza, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno. X

Art. 14

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento - ~~valido per il personale dipendente delle imprese cui si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro~~ - si applicano le disposizioni del regolamento quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE